

FONDAZIONE CAFFEINA CULTURA ONLUS

Statuto

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CAFFEINA CULTURA ONLUS". La fondazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dalle norme del presente statuto e per quanto in esso non espressamente previsto dalle vigenti norme di legge.

La fondazione ha durata illimitata. La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 2

Sede, delegazioni ed uffici

La Fondazione ha sede legale in Viterbo, Via Valle Piatta, n. 1/a. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all'esclusivo perseguimento di fini di promozione culturale e solidarietà sociale. La Fondazione si propone di svolgere attività di promozione e diffusione della cultura in tutte le sue manifestazioni, in particolare attraverso l'organizzazione, la promozione e la gestione del Festival "*Caffeina Cultura*" e degli eventi culturali ad esso collegati, incentivando la sua diffusione e la sua crescita.

La Fondazione si propone lo scopo di promuovere, sviluppare, diffondere:

- L'organizzazione o la partecipazione ad attività o iniziative a carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico e artigianale.
- L'organizzazione di festival, incontri, convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione e informazione.
- L'organizzazione di spettacoli, mostre e manifestazioni culturali.

- La diffusione e stampa anche a carattere periodico di libri, pubblicazioni, produzioni video a carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico e artigianale.
- La produzione di cortometraggi, film, documentari, trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisivi di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e turistico.
- La realizzazione, pubblicazione e commercializzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura e argomenti scientifici.
- La promozione di attività di formazione attraverso scuole e corsi di aggiornamento teorico/pratici, o in collaborazione con istituti scolastici e Università pubbliche e private, per educatori, insegnanti, operatori sociali e cittadini e per tutte le categorie professionali e non interessate alla cultura in generale.
- La formulazione di proposte ad Enti Pubblici e privati, imprese, associazioni ed istituzioni aventi simili finalità al fine di ottenere la loro collaborazione.
- La tutela e la valorizzazione del territorio e dei beni culturali e naturali dei prodotti tipici e artigianali.
 - La tutela e la cultura dei diritti.
 - L'organizzazione e la partecipazione alla realizzazione di qualsiasi iniziativa in sintonia con i fini culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, turistico ed educativo della Fondazione.
 - Lo svolgimento, unitamente alle attività proprie della Fondazione, anche di attività di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi del presente Statuto, tramite l'esecuzione di attività soggette ad autorizzazione dei vari enti interessati, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione.
 - La promozione di attività di animazione e di aggregazione per bambini, ragazzi e adulti, sia normodotati che diversamente abili, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi nella società odierna, così come percorsi di integrazione per adulti, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale ed interculturale.
 - La promozione di attività atte a diffondere e sostenere la partecipazione e l'inclusione degli individui, la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale.
 - La promozione della solidarietà e del volontariato nonché dell'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali e di divulgazione scientifica.
 - L'incentivazione di scambi culturali, gemellaggi di varia natura culturale con gruppi italiani, stranieri ed extracomunitari che abbiano attività in comune.

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità come sopra declinate, si propone di ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività culturali, di studio, di ricerca, di informazione e di formazione di qualsiasi genere riguardanti gli scopi di cui sopra.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali, nonché con personalità, istituzioni italiane e straniere, di qualsiasi natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni. La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, può editare quotidiani, quotidiani on line, radio, web radio, riviste, libri, ecc.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate salvo quelle ad esse direttamente connesse, di cui al successivo art. 4.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Enti anche Sovranazionali, Governi stranieri, Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi indicati dal precedente art. 3 del presente Statuto.

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale e accessoria, potrà:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti, acquistare immobili;
2. stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
3. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a Società di capitali, consorzi o enti cooperativi a responsabilità limitata;
5. promuovere e organizzare festival, seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali e scientifici, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
6. istituire premi e borse di studio;
7. collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
8. sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
9. svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
10. svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
11. svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori, dai Fondatori, dai Sostenitori e dai Benemeriti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al Patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio da Enti Sovranazionali di qualsiasi natura e genere, dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, di Promotori, Fondatori, Sostenitori e Benemeriti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio direttivo predispose entro la fine del mese di ottobre il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo stesso entro la fine del mese di novembre, ed entro il 30 marzo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile successivo.

Il Consiglio Direttivo, prima dell'approvazione, deve comunicare mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione il bilancio economico, di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'Assemblea dei Fondatori, che può esprimere pareri non vincolanti.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da suoi delegati, possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione di entrambi i soci Promotori.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge a titolo di costituzione o donazione da imputarsi a patrimonio.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in soci:

- Promotori;
- Fondatori;
- Sostenitori;
- Benemeriti;
- Onorari.

Tutti i membri della Fondazione devono dichiarare di impegnarsi a rispettare i principi espressi dal presente statuto.

Articolo 9

Promotori e Fondatori

Sono Promotori i due ideatori e fondatori, Rossi Filippo e Baffo Andrea, già direttori, rispettivamente artistico ed esecutivo, del *Festival Caffèina Cultura* e creatori e proprietari del marchio *Caffèina Cultura*.

Essi provvedono a versare la quota di adesione indicata nell'Atto di Costituzione, destinata al Fondo di dotazione attraverso il conferimento del "Know How" del Festival Caffèina.

I soci Promotori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo della Fondazione e di ogni altro organo di essa. Entrambi saranno destinatari delle medesime disposizioni previste dal presente Statuto.

Sono Soci Fondatori, in quanto designati nell'Atto Costitutivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le associazioni e gli enti che contribuiscano al momento della Costituzione al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo di euro 5.000,00 (cinquemilaeuro) *una tantum*, nonché quelli nominati successivamente ai sensi del presente Statuto. La quota non è trasferibile. I Soci

Fondatori non saranno obbligati a nessun'altra prestazione patrimoniale oltre quella prevista dal presente articolo.

I Promotori ed i Fondatori compongono l'Assemblea dei Promotori e Fondatori stessa.

I Fondatori godono degli stessi poteri attribuiti dallo Statuto ai Promotori, con l'eccezione del diritto di partecipazione al Consiglio Direttivo e agli organi della Fondazione, del potere di proporre modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione e del diritto di designazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della facoltà di revoca e sostituzione degli stessi, fatte salve le procedure di esclusione dalla Fondazione ai sensi dell'art.12 del presente Statuto.

Possono essere nominati Fondatori anche Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, persone fisiche e giuridiche nonché enti pubblici o privati o altre istituzioni e associazioni di qualsiasi genere e natura, aventi sede all'estero. Ad essi si applicano le medesime disposizioni previste per i Soci Fondatori dal presente articolo.

Articolo 10

Sostenitori e Benemeriti

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dall'Assemblea dei Fondatori, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'Assemblea dei Fondatori potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Possono essere nominati Benemeriti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Fondatori che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore e di Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

L'Assemblea dei Fondatori potrà determinare in funzione della contribuzione con delibera presa a maggioranza semplice la trasformazione di un socio sostenitore o benemerito in socio fondatore, attribuendogli di conseguenza tutti i poteri relativi a quello status.

Articolo 11

Presidente Onorario e soci Onorari

Potrà essere istituita la figura del Presidente Onorario della fondazione fra le persone fisiche, nazionali o straniere, che, nel corso della vita della Fondazione, contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della cultura della religione, della politica, della ricerca, dell'industria, della cultura e dell'informazione ecc...

Lo stesso verrà nominato su proposta dei Promotori dal Consiglio direttivo della Fondazione.

Lo stesso rimarrà in carica fino a dimissioni o a revoca da parte dello stesso organo che lo ha nominato.

Possono essere nominati Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le associazioni e gli enti nazionali o straniere che, nel corso della vita della Fondazione, contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della religione, della politica, della ricerca, dell'industria, della cultura e dell'informazione, gli stessi verranno nominati su proposta dei Promotori dal Consiglio direttivo della Fondazione.

Le categorie di Soci di cui al presente articolo non sono tenute ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

Articolo 12

Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Fondatori, su indicazione dei Promotori, decide a maggioranza semplice l'esclusione dei Fondatori, e sempre a maggioranza semplice quella dei Soci appartenenti a qualsiasi altra categoria, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ovvero per condotta suscettibile di arrecare danno alla Fondazione e ai suoi principi ispiratori.

Costituiscono ragioni di esclusione, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamento contrario ai principi e agli obblighi previsti dalla Carta dei Valori proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci Fondatori;

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche o associazioni l'esclusione ha luogo inoltre, per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dell'Ente dell'associazione o persona giuridica;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Sostenitori, i Benemeriti e gli altri Soci indicati nell'art 11, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

I Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso di condotta che renda impossibile o arrechi grave e permanente pregiudizio al perseguimento delle finalità della Fondazione.

L'esclusione di un Socio Promotore deve essere deliberata dall'Assemblea dei Fondatori all'unanimità, escluso il voto del Promotore interessato.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- i Promotori;
- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Fondazione;

- il Direttore Generale;
- l'Assemblea Generale;
- L'Organo di Revisione;

Articolo 14

I Promotori e l'Assemblea dei Fondatori

I soci Promotori nominano la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di cui essi fanno parte di diritto.

I Promotori propongono le modifiche dello Statuto.

I Promotori propongono lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Promotori oltre che dai Fondatori in regola con i requisiti e le modalità di adesione stabilite nell'art. 9 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza secondo quanto disposto dall'art. 15 del presente Statuto;
- esprimere pareri e presentare proposte sull'indirizzo culturale, scientifico e artistico della Fondazione;
- ratificare la nomina del Comitato Artistico-Scientifico indicato ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;
- esprimere al Consiglio Direttivo pareri non vincolanti in merito al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo;
- esprimere pareri su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo;
- deliberare, su proposta dei Promotori, in merito a modifiche dello Statuto
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto;
- stabilire le modalità, anche annualmente, con cui persone fisiche o giuridiche, pubbliche, private o gli Enti, italiani o stranieri, che – condividendo le finalità della Fondazione – possono ottenere la qualifica di Sostenitori;
- stabilire le modalità, anche annualmente, con cui persone fisiche o giuridiche, pubbliche, private o gli Enti, italiani o stranieri, che – condividendo le finalità della Fondazione – possono ottenere la nomina di Benemeriti;
- deliberare solo su proposta dei soci Promotori in merito allo scioglimento della Fondazione ed in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo.

L'Assemblea dei Fondatori potrà determinare in funzione della contribuzione con delibera presa a maggioranza semplice la trasformazione di un socio sostenitore o benemerito in socio fondatore, attribuendogli di conseguenza tutti i poteri relativi a quello status.

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo o del Direttore Generale, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante avviso raccomandata o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci all'atto dell'adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno

aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti.

Tutti i Promotori e i Fondatori hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di voto.

Ogni socio può delegare un suo rappresentante a partecipare all'assemblea.

Non è ammesso il cumulo di deleghe.

Fatto salvo quanto sopra previsto in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 consiglieri ripartiti come segue:

- i soci Promotori sono consiglieri di diritto;
- i soci Promotori provvedono alla nomina di 6 consiglieri
- l'Assemblea dei Soci Fondatori provvede alla nomina di 4 consiglieri;
- dato lo storico rapporto di stretta collaborazione tra l'associazione Unindustria Viterbo e il Festival Caffè Cultura e considerato l'importante ruolo svolto per la crescita e lo sviluppo dello stesso, Unindustria Viterbo provvede alla nomina di un consigliere.

Tutti i membri ad eccezione di quelli di diritto restano in carica cinque anni; essi potranno essere revocati dagli organi che li hanno designati.

Il membro elettivo del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, con l'eccezione dei membri di diritto.

In tal caso, si procede alla sostituzione a norma del presente articolo e i nuovi consiglieri restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- fissare i criteri e le modalità per l'adesione di terzi alla Fondazione e, fra gli altri, l'indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- attribuire la qualità di Socio Onorario;
- predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'Assemblea dei Fondatori affinché questa possa esprimere pareri, comunque non vincolanti per il Consiglio Direttivo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare il Presidente della Fondazione alla scadenza del primo quinquennio successivo alla sua costituzione così come previsto dall'art 17 del presente Statuto

- nominare il Direttore Generale della Fondazione alla scadenza del primo quinquennio successivo alla sua costituzione così come previsto dall'art 17 del presente Statuto
- nominare il Presidente Onorario;
- nominare il Tesoriere della Fondazione;
- eccezion fatta per i Comitati "Senza Caffaina" e Artistico-Scientifico disciplinati direttamente dal presente Statuto, costituire, disciplinare e stabilire le competenze dei Comitati operativi, provvedendo anche alla nomina del loro Presidente. La nomina dei componenti dei Comitati operativi spetta ai rispettivi Presidenti secondo le modalità previste dal Regolamento;
- concedere il patrocinio della Fondazione a soggetti ed eventi che ne facciano richiesta;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Direttore Generale di loro iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a titolo esemplificativo anche a mezzo fax o con l'invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'argomento della sessione, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio italiano. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente della Fondazione avrà valore doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Direttore Generale o in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Il Tesoriere si occupa della gestione finanziaria della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o ad esterni.

Articolo 17

Presidente e Direttore Generale della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Ai sensi del presente Statuto, Presidente della Fondazione per il quinquennio successivo alla sua costituzione è il socio Promotore Filippo Rossi. Fatta salva la prima nomina di cui al presente Statuto, i successivi Presidenti potranno essere revocati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Egli è Presidente dell'Assemblea dei Fondatori, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando e revocando avvocati e procuratori, e/o altri consulenti tecnici.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Il Direttore Generale della Fondazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Ai sensi del presente Statuto, Direttore Generale della Fondazione per il quinquennio successivo alla sua costituzione è il socio Promotore Andrea Baffo. Fatta salva la prima nomina di cui al presente Statuto, i successivi Direttori Generali potranno essere revocati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Il Direttore Generale è anche Vice Presidente della Fondazione e presiede il Consiglio Direttivo. Svolge anche attività vicaria del Presidente e cura i rapporti con eventuale personale.

Pertanto, in caso di impedimento del Presidente, art. 22 del presente Statuto, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice Presidente con i medesimi poteri.

Il Presidente e il Direttore Generale provvedono alla gestione ordinaria della Fondazione, e a tutti gli atti di gestione non ricompresi espressamente nelle competenze del Consiglio direttivo a norma del presente Statuto.

Articolo 18

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni previste dal presente Statuto per l'adesione alla Fondazione.

L'Assemblea Generale formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

All'Assemblea Generale viene illustrata tutta l'attività annuale e le opere della Fondazione nonché viene illustrato l'andamento del Festival Caffèina Cultura.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Onorario della Fondazione se presente o dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'Assemblea Generale è un momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione su richiesta del Presidente della Fondazione o dal Direttore Generale.

Articolo 19

L'organo di Revisione

L'Organo di Revisione dei conti è monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo ed è costituito da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili.

Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Il revisore dei conti esercita il controllo amministrativo della Fondazione con osservanza, in quanto applicabili, delle norme degli articoli 2403 e ss del Codice Civile

Articolo 20

Comitato Scientifico e Artistico

Il Presidente del Comitato Scientifico e Artistico sarà nominato dall'Università degli Studi della Tuscia (UNITUS) sentito il parere non vincolante dei Soci Promotori.

Il Consiglio Direttivo, su proposta dei Promotori o dell'Università degli studi della Tuscia (UNITUS), nomina i componenti del Comitato Scientifico e Artistico della Fondazione Caffèina Cultura scelti tra le personalità ed esperti del mondo accademico, della cultura, del cinema, della letteratura, della informazione, della medicina, della giustizia e del diritto ecc...

Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un componente del Comitato Scientifico e Artistico su indicazione del socio fondatore Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Il comitato Artistico-Scientifico ha il compito di promuovere, attraverso le idee e le attività dei propri membri, ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative della Fondazione e di fornire pareri non vincolanti sulle attività della Fondazione anche su richieste del Consiglio Direttivo.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta venga convocato dal Presidente del Comitato stesso.

Articolo 21

Comitato Permanente "Senza Caffèina"

Nell'ambito della Fondazione e dei poteri conferiti dallo Statuto viene Costituito un Comitato Permanente denominato "Senza Caffèina".

Il Presidente del Comitato Permanente "Senza Caffèina" è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Ai sensi del presente Statuto, Paolo Manganiello è Presidente del Comitato Permanente "Senza Caffèina" per il quinquennio successivo alla costituzione della Fondazione. Fatta salva la prima nomina di cui al presente Statuto, i successivi Presidenti del Comitato Permanente "Senza Caffèina" potranno essere revocati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Tale comitato si occuperà della gestione e organizzazione degli eventi educativi e culturali dedicati ai minori secondo le direttive e gli indirizzi espressi dagli organi della Fondazione con criteri

di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo, nonché nell'osservanza delle linee di bilancio approvate dal Consiglio Direttivo.

Esso è composto da 3 membri incluso il Presidente, gli altri due componenti sono designati uno dal Presidente del Comitato Permanente “Senza Caffèina” e uno dai soci Promotori. Essi restano in carica 3 anni.

Articolo 22

Comitato di Promozione del Territorio

Il Comitato di Promozione del Territorio, organo consultivo e propositivo della Fondazione, ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare tutte le attività volte alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione del territorio, dell'artigianato e dei prodotti tipici della Tuscia nell'ambito delle attività realizzate dalla Fondazione.

I componenti di tale comitato vengono eletti dalle associazioni di categoria che fanno parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

Articolo 23

Cause di impedimento temporaneo dei soci, morte successione nei diritti

In caso di impossibilità temporanea del socio, che va comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo della Fondazione, automaticamente dalla data di ricezione della medesima comunicazione, lo stesso rimane sospeso e vengono sospesi i suoi diritti per tutta la durata dell'impedimento.

Lo stesso, cessato l'impedimento, riacquista tutti i suoi diritti automaticamente al momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo di comunicazione di cessazione dell'impedimento da parte del socio e della volontà di riacquistare i suoi diritti di socio.

Lo stesso a valere per i soci promotori per i quali durante l'impedimento temporaneo di uno, tutti i poteri passano nelle mani dell'altro socio Promotore che *ad interim* esercita le cariche dallo stesso rivestito e tutti i poteri.

In caso di morte di un socio subentrano in tutti i suoi diritti gli eredi.

Articolo 24

Foro competente

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno di competenza del Tribunale di Viterbo.

Articolo 25

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, ad altre ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della l. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge